

Se la “dematerializzazione” (del t.u.f.) è – come si è visto – una tecnica intermediata, immediata tornerebbe a essere – nonostante l’eliminazione dei documenti cartacei (titoli azionari) – quella che si avvalsesse delle potenzialità “cartolari” (a oggi non dotate di testuale evidenza) del documento informatico.

Che questa equivalenza (probatoria e sostanziale) sia adeguata a richiamare anche il regime cartolare sembra dipendere fondamentalmente dalla risposta meritata dal seguente quesito: se il documento informatico sia, non solo suscettibile di impossessamento – il che sembra da concedersi – ma di un impossessamento tale da escludere che altri possa impossessarsene: il che è materia di perplessità, atteso che la trasmissione del documento informatico non sembra di per sé sufficiente a provocare uno spossessamento del *tradens* e un impossessamento dell’*accipiens* (uno e uno soltanto), posto che ogni trasmissione genera una copia del documento e, quindi, non ne garantisce l’unicità (l’unicità dell’originale, vuol dirsi), che, invece, è un implicito esperienziale per i documenti cartacei³⁹.

Art. 1993 – Eccezioni opponibili

[1] Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione.

[2] Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell’acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.

commento di Daniele U. Santosuosso

Sommario: 1. I principi di autonomia, letteralità ed astrattezza dei titoli di credito. Riconduzione ad un unico principio di autonomia. Il favor per la circolazione degli strumenti (dell’imprenditore) nella tutela della buona fede del terzo. Cenni storici. - 2. Le eccezioni opponibili. Tendenziale tassatività. Tradizionale classificazione. Eccezioni reali e personali. - 3. Le eccezioni personali. - 4. L’opponibilità ai terzi

³⁹ D’ARCANGELI, *Il titolo di credito elettronico*, Padova, 2005 (edizione provvisoria).

delle eccezioni fondate su rapporti personali con precedenti possessori: l'*exceptio doli* ossia l'agire intenzionalmente a danno del debitore. - 5. Le eccezioni reali. Le eccezioni di forma. - 6. (Segue). Le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo. - 7. (Segue). Le eccezioni che dipendono da falsità della propria firma. - 8. (Segue). Il difetto di capacità. - 9. (Segue). Il difetto di rappresentanza. - 10. (Segue). Il momento della emissione. - 11. La mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.

1. I principi di autonomia, letteralità ed astrattezza dei titoli di credito. Riconduzione ad un unico principio di autonomia. Il favor per la circolazione degli strumenti (dell'imprenditore) nella tutela della buona fede del terzo. Cenni storici

La norma in commento viene tradizionalmente considerata espressione del principio di autonomia dei titoli di credito¹. In virtù di tale principio il rapporto cartolare da un lato "si astra" da quello sottostante causativo del diritto incorporato nel titolo, dall'altro origina a sua volta un diritto esercitabile (ed azionabile) indipendentemente dalle vicende del rapporto sottostante². Tale principio si suole distinguere da quello di letteralità, contenuto nell'art. 1992 c.c. e da quello di astrattezza di cui all'art. 1994 c.c.

Sul piano sistematico in realtà è ragionevole affermare che le norme ora citate rispondano ad un medesimo principio, definibile di autonomia, ossia di separazione del rapporto giuridico cartolare, nascente come tale dal titolo di credito, da quelli, antecedenti e sottostanti, da cui si origina il medesimo rapporto giuridico poi incorporato (o rappresentato), ossia il rapporto causale (o fondamentale) e la convenzione di rilascio (o esecutiva).

In altri termini, il medesimo rapporto giuridico, sintanto che non è incorporato o, potremmo oggi dire, rappresentato nel titolo rimane in una

¹ Su tale assunto ha influito il pensiero di maestri come Vivante, il quale definiva il diritto portato dal titolo come «autonomo perché ogni possessore lo esercita come se fosse un diritto originario, sorto in lui per la prima volta, perché su quel diritto non premono le eccezioni che erano opponibili ai possessori precedenti» (VIVANTE, *Istituzioni di diritto commerciale*, Milano, 1920, 133). Da ultimo e per riferimenti CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, 3, *Contratti, titoli di credito, procedure concorsuali*, Torino, 2014, 254-255, nt. 5, ove si riporta il pensiero della dottrina italiana più autorevole, di Ascarelli, Asquini, Pellizzi, Martorano, Partesotti, Galgano, Di Amato, che ravvisano il fondamento della letteralità-autonomia nel collegamento, in sede di circolazione, tra proprietà del titolo e titolarità del diritto) e 270.

² Su tali concetti generali cfr. anche FERRI, *I titoli di credito*, in *Tratt. Vassalli*, VI, III, Torino, 1958; PAVONE LA ROSA, *La cambiale*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, XXXIX, Milano, 1982; TEDESCHI, *Titoli di credito*, in *Comm. Cod. civ.*, XV, Torino, 1998; LIBONATI, *Titoli di credito e strumenti finanziari*, Milano, 1999; STAGNO D'ALCONTRES, *Il titolo di credito. Ricostruzione di una disciplina*, Torino, 1999.

dimensione riconducibile al diritto comune, mentre quando è dal titolo rappresentato assume una seconda dimensione, che di regola non elide la prima ma ne è tendenzialmente separata ed è ascrivibile al diritto cartolare; eccezionalmente è in grado di sostituirsi alla prima, laddove si tratti di proteggere la buona fede di una parte del rapporto cartolare.

Così, non solo il rapporto cartolare ha il suo perimetro sulla lettera del titolo³, ma su di essa si qualifica tanto da creare, con effetti *erga omnes*, una situazione “reale” nella specifica vicenda dell’adempimento della prestazione, per cui se il possessore, pur non titolare, è in buona fede ha diritto a “godere” della prestazione letteralmente indicata come se fosse il titolare, depotenziando quindi l’ordinamento la precedente situazione proprietaria e le relative (non più possibili) azioni (art. 1992 c.c.). Il rapporto cartolare assume altresì, nel rispetto delle sue leggi di circolazione, forza “reale” sino a generare l’acquisto della proprietà indipendentemente dalla situazione proprietaria di partenza, laddove sussista la buona fede di colui che di tal guisa diventa il nuovo proprietario: dalla legittimazione in buona fede, qualificata dalle forme eventualmente richieste dalla legge, si origina definitivamente la (esclusiva) titolarità, annullando *erga omnes* gli effetti della situazione proprietaria cui si sostituisce (1994 c.c.)⁴.

La *ratio* sottesa a tale disciplina si basa sul favore per la circolazione del titolo di credito, storicamente strumento al servizio del commerciante per far circolare il credito e più in generale la ricchezza, facilitandone le relazioni commerciali e quindi i vantaggi derivanti dall’effetto moltiplicatore della circolazione, grazie in particolare alle modalità delle forme agili della trasferibilità; e quindi per converso si fonda, la *ratio* della disciplina in esame, sulla protezione accordata al portatore ed in genere ai terzi di buona fede.

Giova in proposito di ricordare la consapevolezza che la dottrina e la giurisprudenza dell’800 avevano del principio di tutela della buona fede del portatore delle lettere di cambio, fosse commerciante (e bastava a tal fine

³ Perché «il suo contenuto e la sua misura sono determinati dal preciso tenore del titolo» potrebbe dirsi con VIVANTE, *op. cit.*, 132.

⁴ Su cui v., da ultimo, Cass., 12.12.2014, n. 26166, in *Dir. e giustizia*, 2014, la cui massima pubblicata in www.iusexplorer.it precisa: «Il detentore di assegno bancario in forza di una serie continua di girate è portatore legittimo del titolo e può esercitare i relativi diritti ad esso inerenti, senza che occorra la prova della sua buona fede nell’acquisto del titolo, che è presunta, mentre incombe su colui che eccepisce l’estinzione del diritto fatto valere dal portatore la prova della malafede o della colpa grave».

stipulare il “contratto di cambio”, ossia la convenzione sottostante con cui si creava il rapporto cartolare, incidente sulla titolarità delle posizioni), fosse – a maggior ragione – estraneo alle relazioni di commercio⁵. Ciò si estrinsecava nella presunzione di sussistenza del suddetto contratto di cambio⁶ al solo verificarsi della girata o della consegna del titolo (presupposti della legittimazione), e nelle eccezioni opponibili al debitore, esclusivamente personali laddove la girata fosse stata “regolare”⁷. Su tali esiti interpretativi e poi legislativi si sono sviluppate le idee sulla incorporazione dell’obbligazione nel titolo, sulle quali ha avuto un peso determinante come è noto il pensiero di Savigny⁸, che esse sviluppò ma alle quali già aderivano molti studiosi⁹.

⁵ Scriveva il Pardessus: «Le negoziazioni, a cui nei numm. 22 e segg. abbiamo dato la denominazione di *cambio*, danno luogo a strettissime obbligazioni, tanto tra i contraenti, per rispetto ai quali esse sono veri atti di commercio, anche quando la causa fosse estranea alla mercatura, quanto per rispetto ai terzi portatori, che spesse volte rimangono esposti ad irreparabili perdite» (PARDESSUS, *Corso di diritto commerciale*, I, Napoli, 1858 nella traduz. di F. Galiani sulla 6a ed ultima edizione di Parigi del 1855), 221. Sulle origini e la natura del contratto di cambio e la sua collocazione nella sistematica del Codice di Commercio del 1882 v. uno dei primi commentatori del codice, SCALAMANDRÈ, *Comento del diritto commerciale, Parte seconda, Commentario del codice italiano di commercio*, III, Napoli, 1884, 13 ss.

⁶ PARDESSUS, *op. cit.*, 222: «Vero è, che il più delle volte questo contratto esiste o viene stipulato soltanto implicitamente; ma (...) il solo fatto della consegna o della girata del documento comprova la convenzione che l’ha preceduta, o che almeno l’accompagna; siccome un effetto presuppone sempre la sua causa».

⁷ Ancora lucidamente Pardessus: «Allorché chi riscuote l’importo della lettera di cambio ne sia il possessore mediante girata, importa poco per la validità della liberazione del debitore, che quegli abbia ricevuto la lettera mediante girata regolare o irregolare. Se questa è regolare, il possessore riceve il pagamento nella qualità di proprietario o cessionario di diritti derivanti dalla lettera della stessa; laddove se è irregolare, lo riceve come mandatario di colui al quale la lettera si appartiene. In questi due casi la sola differenza che vi esiste si è, che nel primo non può venire opposta eccezione al portatore della lettera in virtù di girata regolare, se non quando sia una eccezione personale. Così, a modo di es., se l’acquirente di un immobile avesse consegnato al venditore talune lettere di cambio in conto o sino alla concorrenza del prezzo, non sarebbe egli ammesso a respingere i terzi portatori di queste lettere mercè girate regolari, sotto il pretesto che egli abbia un ben fondato motivo di evizione»: PARDESSUS, *op. cit.*, 249.

⁸ *Das Obligationenrecht*, II, 1852, §§ 62-70.

⁹ Tra i primi dopo la codificazione francese per la dottrina germanica G NNER, in *Archiv für die Gesetzgebung und Reform des juristischen Studiums*, I, 1808, n. 27, 471 ss.; da noi successivamente RICCI, *Corso teorico pratico di diritto civile*, Torino, 1893, 205 ss. e, sulla connessione permanente tra documento e diritto, BRUSCHETTINI, *I titoli al portatore*, Torino, 1898; MESSINEO, *I titoli di credito*, Padova, 1928, 6 ss. (che menziona, e vale la pena qui ricordare, le importanti teorie di Goldschmidt sul titolo come portatore del diritto, del Kuntze, sulla immanenza del diritto nel titolo, del Gierke sul diritto sul titolo come norma e misura del diritto scaturente dal titolo).

2. Le eccezioni opponibili. Tendenziale tassatività. Tradizionale classificazione. Eccezioni reali e personali

In questo quadro la norma in commento, contemplando la disciplina delle eccezioni opponibili da parte del debitore al possessore del titolo, si ispira ad un principio tradizionalmente ritenuto¹⁰ di tassatività, giustappunto in quanto si è inteso limitare le possibilità di non adempiere la prestazione solo ai casi più gravi, in cui (si presume che) il possessore non sia in buona fede. Vi sono peraltro eccezioni non previste dallo stesso articolo ma che integrano le prime, come quelle ammesse da leggi speciali (così dall'art. 88, 1° co., l. camb. e 68, 1° co., l. assegni), quelle cui sia estensibile a livello interpretativo la normativa in esame per *analogia legis* (la violenza fisica in quanto analoga alla falsità della firma¹¹, entrambi casi di mancata riferibilità psicologica al soggetto) o *analogia iuris* (2934 c.c.).

¹⁰ PELLIZZI, *Principi di diritto cartolare*, Bologna, 1967, 59; cfr. anche FERRI, *I titoli di credito*, cit., 99. Sulla tassatività nel Codice di commercio del 1882 v. SCALAMANDRÉ, *op. cit.*, 165-166, e 200-202, a commento degli artt. 298 (che indicava come opponibili al possessore cambiario le eccezioni derivate dallo smarrimento della cambiale e dal fallimento dello stesso possessore), e 324 (che vi aggiungeva le eccezioni deducibili dalla forma del titolo, dalle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione, oltre alle eccezioni che il debitore possa proporre personalmente contro il possessore, le quali fossero di pronta cognizione e fondate su prove scritte); e MARGHERI, *Il diritto commerciale italiano, esposto sistematicamente*, III, Napoli, 1893, 144 ss., che, pur nella tassatività delle "eccezioni di stretto diritto cambiario", che presuppongono «cioè, in senso assoluto, il carattere letterale dell'obbligazione, e sussistono senza in nulla contrastarlo», mette in luce l'ampiezza delle eccezioni personali «perché esse non sono sempre di diritto cambiario: si può opporre il pagamento già eseguito, la compensazione, la novazione, la simulazione ec. ec e non è esclusa la facoltà di opporre eccezioni riflettenti la causa dell'obbligazione» (146).

¹¹ Su cui v., da ultimo, T. Terni, 22.9.2011, in *Banca borsa*, 2013, 2, II, 199 (s.m.), con nota di Romano, che, sui profili procedurali, ha chiarito: «In sede di esecuzione forzata la cambiale non ha rilevanza in quanto scrittura privata, ma come titolo esecutivo. Perciò, ove il debitore eccepisca la falsità della sottoscrizione non può limitarsi al mero disconoscimento della firma unitamente all'opposizione ex art. 615 c.p.c., ma è necessaria la proposizione della querela di falso. Infatti, è necessario privare la cambiale non dell'efficacia probante della scrittura privata, ma dell'efficacia esecutiva del titolo» (così la massima pubblicata in *www.iusexplorer.it*). Sul punto v. anche la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, 1.10.2008, n. 24384, in *Diritto e Giustizia online*, 2008, che ha precisato: «Nell'ipotesi di presentazione di un titolo al portatore, la banca apparente debitrice può opporre le eccezioni previste dall'art. 1993 c.c. riguardante il rapporto cartolare, fra cui è espressamente contemplata la falsità della firma dell'emittente (nella specie, la Corte ha respinto il ricorso del titolare di una ditta contro il verdetto d'appello che gli aveva negato il risarcimento da parte della banca, apparente emittente, dei certificati di deposito di cui era possessore, risultati poi contraffatti)» (così la massima pubblicata in *www.iusexplorer.it*).

Tra le eccezioni espressamente previste dalla norma in commento tradizionalmente si distingue poi le eccezioni reali da quelle personali, le prime opponibili a qualsiasi portatore del titolo in quanto strettamente inerenti al titolo medesimo e quindi *erga omnes*, le seconde fondate sui rapporti personali e pertanto anche extracartolari con i portatori del titolo¹². Alcune eccezioni possono tuttavia appartenere all'una o all'altra categoria, come l'eccezione di avvenuto adempimento della prestazione incorporata nel titolo, reale se di ciò si dia conto sul titolo medesimo, altrimenti personale.

3. Le eccezioni personali

Il più ampio orientamento distingue tra eccezioni personali fondate su rapporti extracartolari tra il debitore e il portatore del titolo, opponibili soltanto se e nella misura in cui promanano da questo ulteriore rapporto, ed eccezioni personali inerenti al rapporto cartolare di cui è parte chi presenta il titolo per ottenere la prestazione¹³. Per tutte è stata avanzata la tesi della tassatività, sia pure desunta dalle varie regioni del sistema¹⁴. La distinzione a nostro avviso è plausibile.

Possono annoverarsi tra le prime (eccezioni personali da rapporto extracartolare) l'eccezione di compensazione¹⁵, cui continua ad applicarsi la disciplina dell'art. 1243 c.c.¹⁶; l'eccezione derivante dal rapporto sottostante

¹² GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, II, 2, Padova, 1990, 234; MARTORANO, *Lineamenti generali dei titoli di credito e titoli cambiari*, Napoli, 1979, 50 (cui si farà riferimento nelle opere citate nel prosieguo, ma v. anche ID., *Titoli di credito. Titoli non dematerializzati*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, vol 38.1, Milano, 2002); OPPO, *Titoli di credito in generale*, in *Enc. Giur.*, XXXI, Roma, 1994, 7.

¹³ Perplesso sulla rilevanza della distinzione CHIOMENTI, *Il titolo di credito. Fattispecie e disciplina*, Milano, 1977, 375. Analoghe perplessità sull'ampiezza della portata dell'art. 1993, c.c., il quale si riferisce ai soli "rapporti personali" dai quali a rigore dovrebbe esulare ogni fatto che implichi una inesistenza o invalidità del rapporto cambiario tra emittente e primo prenditore, pur giungendo a ritenere che la lettera della legge vale ad indicare non i rapporti giuridici ma «solo fatti giuridici implicanti una relazione tra emittente e prenditore, e così in generale tutte le cause di invalidità del rapporto cambiario, ad esclusione dei vizi del volere» SACCO, *La buona fede nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato*, Torino, 1949, 238-239. Sulla distinzione fra eccezioni personali in senso stretto e in senso lato, v., *amplius*, CALLEGARI, COTTINO, DESANA, *Creazione e vicende del titolo di credito*, in *I titoli di credito*, *Tratt. Cottino*, Padova, 2006, 86 ss.

¹⁴ PELLIZZI, *op. cit.*, 100.

¹⁵ Cass., 19.5.2006, n. 11851 (compensazione alla banca girataria per l'incasso), in *Giust. civ. mass.*, 2006, 5; Cass., 17.12.1975, n. 4145, in *Giust. civ. mass.*, 1975, 1944.

¹⁶ In materia di assegno circolare l'operazione di favore è stata ritenuta opponibile dalla banca emittente non soltanto al beneficiario, ma altresì alla banca girataria per l'incasso (Cass., 19.5.2006, n. 11851, in *Giust. civ. mass.*, 2006, 1396) con conseguente effetto di eccezione

(così in caso di simulazione) che ha dato origine alla emissione del titolo di credito e lo stesso possessore del titolo cui si eccepisca ne sia stato parte¹⁷; l'eccezione di girata fiduciaria, in garanzia o per favorire la custodia e l'incasso del titolo; ancora l'eccezione basata sul fatto che il titolo (cambiale normalmente) è "di favore" nel senso che il favorente, senza in realtà volere assumere obbligazioni verso il favorito, si obbliga ad accettare la cambiale tratta da quest'ultimo o figurare come emittente (o prenditore girante) al fine di creare i presupposti per lo sconto¹⁸.

Un primo esempio di eccezione personale del secondo tipo (eccezioni personali inerenti al rapporto cartolare) è dato dal vizio di titolarità del diritto (si ricaverebbe dall'art. 1992, 2° co., c.c.), che si può avere per insussistenza del negozio di *justa causa adquirendi* della proprietà del titolo emesso (vizio del rapporto causale)¹⁹, o per insussistenza o vizio della volontà nella creazione del titolo (vizio della convenzione di rilascio)²⁰, ovvero ancora per la mancata emissione o mancata consegna dello stesso. Altro esempio è quello del vizio di legittimazione per inosservanza della legge di circolazione del titolo stesso nelle forme previste²¹; e nella medesima prospettiva ritengo si possa altresì invocare il vizio derivante dalla simulazione della volontà ad impegnarsi a livello cartolare²²: la simulazione potrebbe anche riguardare infatti i passaggi negoziali prescritti dalla legge di circolazione ed andare quindi ad incidere sulla legittimazione, rientrando così nei vizi di

paralizzante, ove ammessa dal giudice, della condanna provvisoria al pagamento in favore del portatore del titolo di credito (Cass., 8.1.1969, n. 25, in *Banca borsa*, 1969, II, 515).

¹⁷ Cass., 13.5.1997, n. 4187, in *Giur. it.*, 1998, 513; Cass., 22.5.1980, n. 3361, in *Giust. civ. mass.*, 1980, 1448; Cass., 4.5.1978, n. 2090, in *Giust. civ. mass.*, 1978, 848.

¹⁸ Cass., 8.2.1983, n. 1036, in *Foro it.*, 1983, I, 1262. Il favorente potrà fornire la prova contro il favorito sia con documenti, sia con testimoni, entro i limiti di ammissibilità degli artt. 2721 e 2722 (Cass., 14.5.1977, n. 1931, in *Giust. civ. mass.*, 1977, 813), con la specificazione che la limitazione di cui all'art. 2722 non è di per sé operante in presenza di cambiale, perché il rapporto che si vuol dimostrare non incide sul contenuto documentale dello scritto cambiario, ma è sottostante ad esso (Cass., 13.4.1960, n. 867, in *Foro it.*, 1960, I, 1343). L'onere della prova dell'insussistenza della *causa debendi* grava sull'obbligato cambiario, ed il concreto apprezzamento delle risultanze probatorie è questione rimessa al giudice di merito, insuscetibile d'esame in sede di legittimità (Cass., 23.3.2004, n. 5734, in *Giust. civ. mass.*, 2004, 665).

¹⁹ MARTORANO, *Lineamenti*, cit., 62.

²⁰ Sul punto cfr. PELLIZZI, *op. cit.*, 62; DI AMATO, *I titoli di credito*, in *Tratt. Rescigno*, XIII, 5, Torino, 1985, 465 ss.; MENTI, *Ex chartula*, Torino, 2011, 177.

²¹ FIORENTINO, *Dei titoli di credito*, in *Comm. Scialoja-Branca*, sub artt. 1992-2027, Bologna-Roma, 1974, 82 s. e ASQUINI, *Titoli di credito*, Padova, 1966, II, 70.

²² *Contra*, nel senso che simulato potrebbe essere soltanto il rapporto sottostante e non, ontologicamente, le obbligazioni cambiarie, in quanto ciò che appare è reale, Cass., 27.2.1979, n. 1295, in *Banca borsa*, 1980, II, 153.

questa. Altra eccezione da rapporto cartolare può essere quella dell'abuso di bianco segno nei titoli in bianco, nonché l'eccezione di decadenza dal diritto di riempimento²³. Si invoca infine l'eccezione di eccessiva onerosità sopravvenuta²⁴.

4. L'opponibilità ai terzi delle eccezioni fondate su rapporti personali con precedenti possessori: l'*exceptio doli* ossia l'agire intenzionalmente a danno del debitore

Il 2° comma dell'articolo in commento prevede espressamente, ai fini della opponibilità ai terzi delle eccezioni fondate su rapporti personali con precedenti possessori, non soltanto che il terzo possessore fosse previamente a conoscenza del fatto che inibisce la soddisfazione del credito da parte del possessore, sia pure relativamente ai rapporti personali tra debitore e precedente possessore e risalente al momento della negoziazione del titolo e non successivamente²⁵, ma altresì che il terzo abbia agito intenzionalmente a danno del debitore²⁶.

Nella casistica si riscontra l'affermazione della irrilevanza della semplice conoscenza della situazione viziata: si è per esempio precisato che la convenzione di favore non incide sulla validità ed efficacia dell'obbligazione cambiaria nei confronti del terzo portatore del titolo, ancorché questi conoscesse la convenzione medesima, o persino l'abbia sollecitata od agevolata, salvo si provi o che il terzo avesse a sua volta aderito all'impegno di non pretendere il pagamento del titolo (così ricadendosi nell'ipotesi di eccezioni personali di cui al 1° comma dell'art. 1993), o che avesse proceduto al suo acquisto con il proposito di danneggiare il debitore (così rientrando tra le eccezioni personali di cui al 2° co. dell'art. 1993)²⁷.

Con l'avverbio "intenzionalmente" (il termine "scientemente", impiegato invece nella legge cambiaria, indica una situazione meno grave) il legislatore

²³ Tale eccezione viene prevista nell'art. 14, 1° co., 1. camb., ma la norma è ritenuta analogicamente applicabile a tutti i titoli di credito: cfr. PARTESOTTI, *Lezioni sui titoli di credito*, Bologna, 1992, 66.

²⁴ Per i titoli che la comportino: così per i titoli aventi ad oggetto prestazioni di cose generiche diverse dal danaro: PELLIZZI, *op. cit.*, 112.

²⁵ Cass., 16.7.1997, n. 6503, in *Banca borsa*, 1999, II, 166.

²⁶ Osservano CALLEGARI, COTTINO, DESANA, *op. cit.*, 89 che «non parrebbe invece necessaria la dimostrazione di un'effettiva collusione fra precedente e nuovo portatore essendo sufficiente uno specifico intento del secondo di danneggiare il debitore cartolare privandolo delle sue difese».

²⁷ Cass., 8.2.1983 n. 1036, in *Foro it.*, 1983, I, 1262.

richiede, se non l'accordo fraudolento tra il trasferente e l'acquirente del titolo al fine di ottenere la prestazione che il trasferente, con azione diretta, non avrebbe potuto conseguire, almeno una volontà, nell'acquirente, di nuocere al debitore, ossia che l'acquisto del titolo sia stato fatto con il proposito di danneggiare il debitore (*intention de nuire*), inibendogli difese che egli avrebbe potuto opporre al portatore precedente²⁸; non bastando si ripete la mera scienza delle eccezioni opponibili al proprio dante causa²⁹. L'onere della prova grava sul debitore e l'accertamento dell'intento abusivo, anche in base a presunzioni, spetta al giudice di merito ed è incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivato³⁰.

In dottrina vengono inoltre ricondotte alle ipotesi di "comunicabilità delle eccezioni personali", ai sensi del 2° comma dell'art. 1993 c.c., i casi in cui la circolazione del titolo sia stata limitata dal debitore contro il quale si agisca, si sia esaurita o sia stata realizzata dopo la pubblicazione del decreto di ammortamento, dopo il protesto o il termine entro cui quest'ultimo deve essere levato³¹.

Va poi ricordato, in materia di titoli dematerializzati e di eccezioni opponibili ai titolari del conto, che ai sensi dell'art. 83 *septies* t.u.f., perfezionatasi la registrazione in conto, «l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti»: introducendosi nel sistema di tali titoli le regole di cui all'art. 1993 c.c.³²

5. Le eccezioni reali. Le eccezioni di forma

La migliore dottrina e la giurisprudenza ritengono che le "eccezioni di forma" siano ascrivibili alla non conformità del documento allo schema

²⁸ PELLIZZI, *op. cit.*, 124; FIORENTINO, *op. cit.*, 95 ss.; MARTORANO, *Lineamenti*, cit., 338; DI AMATO, *op. cit.*, 492; PARTESOTTI, *op. ult. cit.*, 67; SPADA, *Introduzione al diritto dei titoli di credito*, Torino, 1994, 84; Cass., 13.01.1973, n. 137, in *Banca borsa*, 1973, II, 211; Cass., 26.7.1974, n. 2266, in *Mass. Foro it.*, 539; Cass., 20.9.1984, n. 4811, in *Giur. it.*, 1985, 1437; Cass., 19.6.1996, n. 5670, in *Banca borsa*, 1999, II, 165, con nota di Cetra; Cass., 22.6.2001, n. 8590, in *Giust. civ. mass.*, 2001, 1244. Cfr. anche Cass., 8.2.1983, n. 1036, in *Foro it.*, 1983, 1261 ss.

²⁹ La norma in esame circoscrive l'oggetto della scienza, che non comprende soltanto il rapporto sottostante ma anche l'ingiusto impoverimento dell'emittente in caso di pagamento: così SACCO, *op. cit.*, 239.

³⁰ Cass., 4811/1984 e Cass., 6350/1997.

³¹ In questo senso FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2015, 524. Sul tema v., *amplius*, BIGIAVI, *I vizi della volontà nella dichiarazione cambiaria*, Milano, 1943, 141 ss.

³² Appunto di tutela personale parlano R. LENER, SPADA, *Commento all'art. 1992*, in questo *Commentario*.

formale (modello) tipico³³: la *ratio* della previsione riposa invero sulla esigenza che, in nome del principio generale di tutela della buona fede, si voglia evitare fraintendimenti riguardo al tipo di documento rilasciato ed al contenuto del diritto incorporato in esso³⁴. Si fa l'esempio della mancata indicazione della dizione "cambiale" per un titolo cambiario.

In questo quadro non sarebbero eccezioni di tal fatta la mancanza, l'incompletezza o le imprecisioni della forma scritta, laddove siano colmabili *ope legis* (ad es., art. 2 l. camb. e art. 2 l. ass.) e comunque utilizzando elementi cartolari e senza bisogno di ricorso a documenti ulteriori.

È dibattuta l'esatta portata della sanzione civilistica conseguente alla ricorrenza della eccezione. Secondo alcuni essa consisterebbe nella inattuabilità assoluta del diritto cartolare³⁵; per altri³⁶, con opinione condivisibile ed insieme alla giurisprudenza, nella mera impossibilità di farlo valere secondo la disciplina cartolare di quel determinato tipo di titolo di volta in volta in questione senza che questo possa escludere l'esercizio del diritto incorporato in base al diritto comune, in ottemperanza al principio generale della conversione del negozio (art. 1424 c.c.), e quindi come promessa di pagamento o ricognizione di debito³⁷, o almeno principio di prova scritta³⁸.

6. (Segue). Le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo

Le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo, c.d. "eccezioni letterali", sono quelle derivanti dal dato testuale del documento³⁹. Si tratta di norma figlia ovviamente della letteralità di cui all'art. 1992 c.c.: ciò che è cristallizzato sul titolo (le clausole quindi apposte direttamente sul

³³ MARTORANO, *Lineamenti*, cit., 53; DEVESCOVI, *Titoli di credito e informatica*, Padova, 1991, 81. In giurisprudenza Cass., 15.3.1986, n. 1770, in *Banca borsa*, 1987, II, 582, relativamente a fattispecie di vaglia cambiario in cui la promessa di pagamento era sintetizzata con la espressione "pag". Cfr. anche PELLIZZI, *op. cit.*, 67, per il quale le eccezioni di forma riguarderebbero l'inosservanza di particolari modalità di espressione attinenti al contenuto tipico della dichiarazione cartolare e a MENTI, *op. cit.*, 126, nel senso di mancanza di elementi documentali richiesti dalla legge per il singolo titolo.

³⁴ FIORENTINO, *op. cit.*, 41.

³⁵ MARTORANO, *Lineamenti*, cit., 53.

³⁶ Per tutti, sia pure da prospettive differenti, PELLIZZI, *op. cit.*, 67 e DI AMATO, *op. cit.*, 490 ss.

³⁷ La giurisprudenza ha in particolare affrontato i casi degli assegni bancari privi di data: Cass., 19.4.1995, n. 4368, in *Contr.*, 1996, 140, con nota di Pirotta; Cass., 30.5.1996, n. 5039, in *Giur. it.*, 1997, I, 1, 315; T. Alba, 26.3.1998, in *Giur. it.*, 1998, 1424.

³⁸ OPPO, *op. cit.*, 8.

³⁹ FIORENTINO, *op. cit.*, 79.

documento) è opponibile al portatore dello stesso, a partire molto semplicemente dall'ammontare del credito.

Tradizionalmente si adducono i seguenti esempi di clausole: l'avvenuto pagamento o l'estinzione dell'obbligazione con modi diversi dall'adempimento (artt. 1230 ss. c.c.), la volontà di non obbligarsi da parte del sottoscrittore (espressa con clausole tipo "per assistenza" o "per testimonianza", ovvero ancora, nei titoli cambiari e nell'assegno, con la cancellazione della firma: artt. 57, 2° co., 1. camb. e 52, 2° co., 1. ass.), la sottoscrizione illeggibile o la sua mancata formazione con il nome e cognome, ove necessaria come nei titoli cambiari⁴⁰, l'impossibilità della prestazione dedotta nel titolo (così nei titoli aventi ad oggetto cose determinate⁴¹. Potrebbero ascriversi a queste eccezioni anche la impossibilità di ricostruire dalla firma o dai segni comunque apposti il nome del debitore⁴², e l'eccezione d'intervenuta prescrizione dell'obbligazione quando il *dies a quo* risulti dal titolo (altrimenti rientrando tra quelle relative alla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione⁴³).

7. (Segue). Le eccezioni che dipendono da falsità della propria firma

In tale eccezione di falsità della propria firma, relativa in quanto può essere opposta soltanto da colui al quale la firma è riferita, o dai suoi eredi⁴⁴, si fa rientrare anche l'ipotesi della omonimia⁴⁵, nonché – ma in modo più controverso – quella della firma apposta sotto violenza fisica⁴⁶ (per alcuni soltanto laddove la mano sia stata guidata dal terzo⁴⁷, e quindi la violenza sia

⁴⁰ Cass., 25.1.2001, n. 1058, in *Guida dir.*, 2001, f. 8, 50. Trattasi comunque tradizionalmente di eccezioni considerate reali mancando la riferibilità psicologica all'emittente della volontà di obbligarsi a livello cartolare: Cass., 8.1.1970 n. 48, in *Giur. it.*, 1971, I, 1, 297; Cass., 25.10.1965, n. 2148, in *Banca borsa*, 1966, II, 14.

⁴¹ MENTI, *op. cit.*, 137, con particolare riferimento ai titoli rappresentativi di merci.

⁴² MARTORANO, *Lineamenti*, cit., 51; *contra* DI AMATO, *op. cit.*, 483, che riconduce tale caso all'ambito della falsità della firma: ma può osservarsi che un conto è la falsità ed un conto è la firma vera ma dalla quale non si può risalire alla identità del sottoscrittore.

⁴³ FIORENTINO, *op. cit.*, 80.

⁴⁴ Cass., 24.4.1946, n. 488, inedita. Una risalente pronuncia di merito riconosce il potere di formulare il disconoscimento anche al procuratore alle liti della parte legittimata alla formulazione, senza necessità d'un mandato speciale (T. Foggia, 28.12.1963).

⁴⁵ FIORENTINO, *op. cit.*, 71; SPADA, *op. cit.*, 83; PARTESOTTI, *Lezioni sui titoli di credito*, 6, a cura di Partesotti, Manente, Urbani, Bologna, 2010, 69; CALLEGARI, COTTINO, DESANA, *op. cit.*, 78; MENTI, *op. cit.*, 179. E già LA LUMIA, *Corso di diritto commerciale*, Milano, 1950, 342.

⁴⁶ FERRI, *I titoli di credito*, cit., 99; MENTI, *ibidem*.

⁴⁷ FIORENTINO, *op. cit.*, 81.

assoluta⁴⁸), frutto di una costrizione materiale⁴⁹. Ma di più, a nostro avviso, estendendosi il principio di insussistenza dell'impegno cartolare in caso di contrizione a tutti i casi di mancanza di riferibilità psicologica a colui che è indicato come emittente della volontà di obbligarsi a livello cartolare⁵⁰, dovrebbero essere compresi i vizi della volontà (non vi rientrano per converso i casi di imitazione autorizzata della grafia altrui, e di apposizione sempre autorizzata della riproduzione meccanica della firma: occorre considerare a tal riguardo la sussistenza dell'autorizzazione, più che l'argomentazione addotta dalla dottrina secondo la quale nei titoli di credito non sempre è richiesta la firma autografa dell'emittente⁵¹ (così a certe condizioni per i titoli azionari, per i quali è sufficiente ai fini della esistenza e validità, la riproduzione meccanica⁵² o informatica della firma).

Vexata quaestio e risalente è quella dell'opponibilità della eccezione al terzo possessore di buona fede⁵³. Riteniamo che il problema vada risolto caso per caso, ma che non vi siano fondate ragioni per derogare, rispetto alle altre eccezioni, al principio di sistema, e quindi dovrebbe prevalere la inopponibilità, anche se il titolo fosse completamente bianco o incompleto in senso stretto (presente però una volontà concreta di un successivo completamento)⁵⁴; a meno che nel titolo non sia in concreto nemmeno riconoscibile la presenza di un documento obiettivamente predisposto per il completamento – e pertanto per la stessa sussistenza – della fattispecie titolo di credito, per esempio laddove fosse stato firmato un foglio di carta

⁴⁸ OPPO, *op. cit.*, 9; perplessi, invece, ma solo sul piano della ricorribilità concreta di una ipotesi del genere di violenza fisica che possa esercitarsi sino appunto a tracciare una vera e propria firma CALLEGARI, COTTINO, DESANA, *op. cit.*, 80 ss. Negativo anche ASQUINI, *op. cit.*, 70, in quanto l'ipotesi non è prevista dalla legge.

⁴⁹ MARTORANO, *Lineamenti*, cit., 252-253.

⁵⁰ In tale ampia ottica sistematica PELLIZZI, *op. cit.*, 61; CHIOMENTI, *op. cit.*, 291; DI AMATO, *op. cit.*, 482.

⁵¹ Tra gli altri ASQUINI, *op. loc. ult. cit.*; MOLLE, *I titoli di credito bancari*, Milano, 1972, 105; PARTESOTTI, *Lezioni sui titoli di credito*, Bologna, 1992, 79; SPADA, *op. cit.*, 62, e da ultimi CARRARO, *Titoli di massa e nuovo diritto delle società*, Padova, 2004, 57 ss., CAMPOBASSO, *op. cit.*, 270, nt. 27.

⁵² PELLIZZI, *op. cit.*, 62; DI AMATO, *ibidem*; MENTI, *op. cit.*, 177.

⁵³ Per l'opponibilità ASQUINI, *op. cit.*, n. 26; A. Bari, 18.6.1960, in *Corte Bari, Lecce e Potenza*, 1961, 66; Cass., 1.10.2008, n. 24384, in *Dir. e Giustizia online*, 2008; *contra* ASCARELLI, *Problemi in tema di titoli obbligazionari*, in *Banca borsa*, 1951, I, 52. Per una soluzione intermedia nel senso della opponibilità e quindi insussistenza del vincolo cartolare del sottoscrittore, obbligandolo tuttavia al risarcimento di tutti i danni derivati ai terzi incolpevoli per avere fatto affidamento sulla bontà del titolo PARTESOTTI, *op. ult. cit.*, 70.

⁵⁴ PELLIZZI, *op. cit.*, 66.

qualsiasi, senza apparenza di titolo di credito e senza successiva volontà di completamento⁵⁵.

Si ritiene che l'eccezione di falsità della firma può condurre alla nullità o addirittura alla inesistenza del titolo⁵⁶, ma non richiede la proposizione di querela di falso, e può essere validamente sollevata con le modalità previste dagli artt. 214 ss. c.p.c. (disconoscimento e verifica della scrittura privata)⁵⁷; salvo il caso di esecuzione forzata il titolo: in tal caso, non avendo rilevanza come scrittura privata ma di titolo esecutivo, il debitore debba proporre querela di falso essendo necessario privare il titolo della sua efficacia esecutiva e non soltanto del suo valore probatorio come scrittura privata⁵⁸.

8. (Segue). Il difetto di capacità

Sull'area di applicazione della norma in commento in ordine alle eccezioni che dipendono dal difetto di capacità, è oggetto di dibattito se tra esse, oltre alla incapacità legale, opponibile *erga omnes* in quanto desumibile da pubblici registri, rilevi anche l'incapacità naturale del sottoscrittore. L'orientamento prevalente, cui aderiamo, della giurisprudenza risalente⁵⁹ e della dottrina⁶⁰ depone per l'opponibilità ai terzi anche della incapacità naturale, nei limiti dell'art. 428 c.c.; ma in senso contrario si esprime altra parte della dottrina⁶¹, tra cui chi, in considerazione del principio generale d'inopponibilità ai terzi di buona fede delle cause di annullamento non suscettibili di verifica *ex ante*, ritiene di escludere i casi in cui i vizi non siano rilevabili con sicurezza dai terzi⁶².

⁵⁵ PELLIZZI, *op. cit.*, 142.

⁵⁶ Cass., 8.3.1983, n. 1693, in *Banca borsa*, 1984, II, 5, ha affermato che nel caso di falsità della sottoscrizione il titolo potrebbe integrare gli estremi della inesistenza.

⁵⁷ A. Milano, 22.1.1965, in *Foro padano*, 1966, I, 828; T. Napoli, 4.4.1962, in *Banca borsa*, 1963, II, 281.

⁵⁸ T. Terni, 22.9.2011, in *Banca borsa*, 13, II, 199.

⁵⁹ Cass., 19.8.1953, n. 2797, in *Foro padano*, 1954, I, 373; Cass., 20.10.1960, n. 2853, in *Giur. it.*, 1962, I, 1, 248; Cass., 2.3.1971, n. 522, in *Foro it.*, 1971, I, 1606.

⁶⁰ ASQUINI, *op. cit.*, 70; FERRI, *I titoli di credito*, cit., 96 s.; MOLLE, *op. loc. ult. cit.*; FIORENTINO, *op. cit.*, 73; CALLEGARI, COTTINO, DESANA, *op. cit.*, 82 ss. Così anche le opinioni risalenti di DE SEMO, *Incapacità naturale e i suoi riflessi in diritto cambiario*, in *Banca borsa*, 1961, II, 193; TRAPANI, *Sulle obbligazioni cambiarie degli incapaci*, in *Banca borsa*, 1958, I, 102].

⁶¹ PELLIZZI, *op. cit.*, 76 ss.; DI AMATO, *op. cit.*, 487; MARTORANO, *Titoli di credito*, in *Noviss. Dig. it.*, Torino, 1973, 337; CAMPOBASSO, *op. cit.*, 270, nt. 28, ove il quadro dei principali esponenti dei due orientamenti.

⁶² TRIMARCHI, *L'incapacità naturale e il negozio cambiario*, in *Banca borsa*, 1995, I, 287.

In armonia con la considerazione di sistema per cui il difetto di capacità al momento dell'emissione costituisce requisito richiesto a pena di annullabilità e che possa applicarsi, in quanto compatibile, la normativa comune, di cui agli artt. 1425 ss. c.c., innanzitutto può affermarsi che anche l'eccezione d'incapacità ha natura relativa, per cui può essere sollevata soltanto dall'incapace, dal suo legale rappresentante, dai suoi eredi o aventi causa.

Inoltre, con riferimento all'incapacità legale del minore di età, riteniamo applicabile anche l'art. 1426 c.c.⁶³, per cui l'eccezione non sarebbe invocabile se il minore abbia occultato scientemente la sua età con raggiri e artifici (anche se vi è chi ha sostenuto che in tal caso l'eccezione sia sollevabile a favore del primo creditore⁶⁴), mentre per quanto riguarda l'inabilitato e, per analogia, il minore emancipato, l'eccezione sarà opponibile soltanto nei limiti di cui all'art. 394 c.c., e pertanto dovrà darsi prova che la sottoscrizione del titolo abbia costituito atto accedente l'ordinaria amministrazione⁶⁵.

9. (Segue). Il difetto di rappresentanza

Il rapporto di rappresentanza, ai fini della opponibilità verso i terzi, deve trovare espressione sul documento del titolo di credito⁶⁶, anche se non sono necessarie forme particolari⁶⁷. Così basterebbe, in generale, accanto alla sottoscrizione, la formula "per procura" od altra equipollente⁶⁸, insieme alla spendita del nome del rappresentato⁶⁹; e per quanto riguarda le società, la menzione della ragione o denominazione sociale con la sottoscrizione dell'amministratore dotato della rappresentanza, senza necessariamente l'indicazione della sua qualità⁷⁰. Tale vizio comporta la inefficacia in senso stretto del titolo, potendo la rappresentanza sopraggiungere in un secondo momento⁷¹.

Quanto all'ambito di applicazione della normativa in esame, è discussa la sua estensione ai casi di conflitto di interessi (1394 c.c.) e di contratto con se

⁶³ FIORENTINO, *op. cit.*, 73; DI AMATO, *op. cit.*, 486 ss.; MENTI, *op. cit.*, 156.

⁶⁴ PELLIZZI, *op. cit.*, 71.

⁶⁵ FIORENTINO, *op. cit.*, 73.

⁶⁶ Cass., 12.5.1976, n. 1676, in *Giust. civ.*, 1976, I, 1275.

⁶⁷ Cass., 4.5.1994, n. 4321, in *Riv. dir. comm.*, 1995, II, 119; *contra* MENTI, *op. cit.*, 159 ss.

⁶⁸ Cass., 3.7.1986, n. 4371, in *Foro it.*, 1988, I, 1283; Cass., 3.8.1988, n. 4808, in *Giust. civ.*, 1988, I, 2920; Cass., 18.2.1975, n. 631, in *Foro it.*, n. 13.

⁶⁹ Cass., 30.3.2004, n. 6282, in *Giust. civ. mass.*, 2004, 740; A. Napoli, 14.5.1970, in *Doc. giustizia*, 1971, 582.

⁷⁰ Cass., 5.5.1972, n. 1361, in *Foro it.*, 1972, I, 2452. Afferma la sufficienza anche della sigla dell'amministratore Cass., 19.6.1987, n. 5374, in *Dir. fall.*, 1987, II, 585.

⁷¹ PELLIZZI, *op. cit.*, 66.

stesso (1395 c.c.), così qualora la garanzia cambiaria di avallo sia accettata dal rappresentante in nome del rappresentato per un titolo emesso dallo stesso rappresentante in proprio⁷² ovvero più semplicemente il rappresentante, in nome del rappresentato, emetta una cambiale in proprio favore⁷³. Riteniamo in via di principio che tali casi rientrino nella normativa in commento, ancorché, concretamente, andrà svolta la verifica della rilevabilità dalla lettera del documento, a protezione della buona fede del terzo⁷⁴.

Anche per il difetto di rappresentanza si pone il problema della opponibilità al terzo di buona fede. In genere si afferma, muovendo dall'assunto per cui il terzo può e deve verificare i limiti del potere di impegnare a livello cartolare e non del rapporto fondamentale⁷⁵, che il vizio può essere rilevato soltanto nei limiti in cui si manifesti confrontando la procura ed il contesto letterale del titolo⁷⁶. In questa prospettiva non sarebbero opponibili al terzo eventuali limitazioni statutarie al potere di rappresentanza cambiaria⁷⁷, a maggior ragione se non vi sia stato il rispetto della normativa di cui all'art. 1396 c.c. Mentre sarebbe onere del prenditore, qualora il titolo sia emesso da rappresentanti di minori o interdetti, accertarsi della sussistenza della autorizzazione del Tribunale⁷⁸.

Come il vizio di capacità anche l'eccezione di difetto di rappresentanza ha natura relativa e può pertanto essere sollevata soltanto dal rappresentato⁷⁹. Si ritiene in ogni caso ammissibile la ratifica (art. 1399 c.c.) da parte di quest'ultimo⁸⁰, che può essere anche tacita, per comportamento concludente ed inequivoco⁸¹, e può intervenire in qualsiasi momento, anche successivamente all'emissione del titolo⁸².

⁷² Cass., 27.1.1986, n. 516, in *Banca borsa*, 1986, II, 529.

⁷³ T. Milano, 23.5.1985, in *Foro padano*, 1987, I, 130.

⁷⁴ Cass., 29.5.1962, n. 1286, in *Foro it.*, 1962, I, 1087. E v. T. Milano, 16.5.1988, in *Giur. it.*, 89, I, 2, 154, per cui la sussistenza del conflitto di interessi non è accertabile dal mero esame del contesto letterale del documento cartolare e non può dunque fondare l'eccezione cartolare. Per Cass., 2.3.1978, n. 1045, in *Foro it.*, 1978, 1981 invece non può rilevare il contratto con se stesso.

⁷⁵ Cass., 16.11.1976, n. 4256, in *Giust. civ. mass.*, 1976, 1754.

⁷⁶ A. Napoli, 7.5.1968, in *Banca borsa* 1969, II, 79; BUTTARO, *Opponibilità al terzo giratario delle limitazioni del mandato*, in *Banca borsa*, 1995, II, 249.

⁷⁷ T. Milano, 31.1.1996, in *Foro padano*, 1967, I, 413; Cass., 5.6.1985, n. 3360, in *Foro it.*, 1985, I, 2231.

⁷⁸ PELLIZZI, *op. cit.*, 73.

⁷⁹ Cass., 8.10.1959, n. 2709, in *Giur. it.*, 1960, I, 1, 128; DI AMATO, *op. cit.*, 488; T. Roma, 6.12.1986, in *Giur. di Merito*, 1988, I, 1038; T. Milano, 16.5.1988, in *Giur. it.*, 1989, I, 2, 154.

⁸⁰ Cfr. ASQUINI, *op. cit.*, 168 ss.; PELLIZZI, *op. cit.*, 82; FIORENTINO, *op. cit.*, 78 ss.;

⁸¹ Cass., 12.5.1976, n. 1676, in *Giust. civ.*, 1976, I, 1275; Cass., 4.5.1994, n. 4321, in *Giust. civ.*, 1994, I, 2143.

⁸² Cass., 12.5.1976, n. 1676, in *Banca borsa*, II, 413.

È dibattuta la responsabilità del *falsus procurator* nei confronti del portatore del titolo che si vede rifiutare l'adempimento del falso rappresentato. La più ampia tutela della buona fede, principio cardine in materia di titoli di credito, convince della tesi per cui il falso rappresentante è chiamato a rispondere dell'intera obbligazione cambiaria come se avesse firmato in proprio *ex art. 11 l. camb.*⁸³, e non soltanto del risarcimento del danno *ex art. 1398 c.c.*⁸⁴.

10. (Segue). Il momento della emissione

Il difetto di capacità e di rappresentanza debbono sussistere al "momento dell'emissione", che per alcuni corrisponde sempre a quello della perdita del controllo sul titolo da parte dell'emittente (c.d. estrinsecazione)⁸⁵, anche nel caso di incapacità sopravvenuta⁸⁶; per altri, in alcuni casi come quello di smarrimento, e comunque in tutti i casi in cui il titolo sia entrato in circolazione senza o contro la volontà del sottoscrittore, con quello di vera e propria creazione (o sottoscrizione) del titolo⁸⁷.

11. La mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione

Costituiscono eccezioni cartolari quelle legate alla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione, ossia quelle che subordinano l'azionabilità del diritto cartolare al perfezionamento di determinate formalità o al verificarsi di certe condizioni⁸⁸, come le eccezioni di prescrizione⁸⁹ (a meno che non si deduca dal contesto letterale del titolo), e decadenza⁹⁰, di non intervenuta scadenza del termine⁹¹, di mancanza di protesto per l'esercizio dell'azione di regresso⁹², di mancata esibizione ovvero di mancato adempimento del c.d. onere di acquietamento del debitore mediante l'offerta di restituzione del titolo o altre forme (annotazione, stampigliatura, deposito)

⁸³ PARTESOTTI, *op. ult. cit.*, 79.

⁸⁴ FIORENTINO, *op. cit.*, 79; MARTORANO, *Lineamenti*, cit., 57.

⁸⁵ PELLIZZI, *op. cit.*, 75.

⁸⁶ PELLIZZI, *op. cit.*, 76; MARTORANO, *Lineamenti*, cit., 338; PAVONE LA ROSA, *op. cit.*, 56 ss.; MENTI, *op. cit.*, 153; DI AMATO, *op. cit.*, 486; OPPO, *op. cit.*, 9.

⁸⁷ FIORENTINO, *op. cit.*, 77. Cfr. sul punto PARTESOTTI, *op. ult. cit.*, 76.

⁸⁸ MARTORANO, *Lineamenti*, cit., 61.

⁸⁹ FIORENTINO, *op. cit.*, 80.

⁹⁰ PELLIZZI, *op. cit.*, 89.

⁹¹ ASQUINI, *op. cit.*, 73.

⁹² MENTI, *op. cit.*, 184.

previste dagli usi o dalla legge per adempimenti parziali (v. artt. 45 e 57 l. camb., artt. 37 e 52 l. ass., 1691, 3° co., c.c.)⁹³, o ancora di mancato pagamento del corrispettivo nei titoli di trasporto (cfr. art. 1689, 2° co., c.c.).

La formula delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione è comunque volutamente generica, sì da consentire di ricomprendervi tutte quelle eccezioni concernenti l'esercizio dell'azione che potrebbero non rientrare in quelle precedenti elencate dal legislatore⁹⁴.

Art. 1994 – Effetti del possesso di buona fede

[1] *Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione.*

commento di Daniele U. Santosuosso

Sommario: 1. Cenni storici. Il possesso in buona fede nella disciplina della circolazione dei beni mobili e dei titoli di credito. Peculiarità dei titoli di credito. - 2. Presupposti della fattispecie. - 3. (Segue). Il rispetto della legge di circolazione. L'usucapione dei titoli di credito. I titoli speciali. I titoli azionari. Il documento informatico.- 4. (Segue). La buona fede dell'acquirente. I passaggi intermedi. La presunzione di buona fede. Casistica.

1. Cenni storici. Il possesso in buona fede nella disciplina della circolazione dei beni mobili e dei titoli di credito. Peculiarità dei titoli di credito

La norma in commento, che risale nella sua attuale portata precettiva alle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali¹ ed alle codificazioni dell'800², dà

⁹³ A. Bologna, 30.11.1982, in *Giust. civ.*, 1983, I, 2, 588.

⁹⁴ Sul punto cfr. FERRI, *I titoli di credito*, cit., 177.

¹ Per l'ordinamento francese v. PARDESSUS, *Corso di diritto commerciale*, I, Napoli, 1858 (nella traduz di F. Galiani sulla sesta ed ultima edizione di Parigi del 1855), oltre ai riferimenti indicati *sub* commento all'art. 1993 relativamente alla protezione della buona fede, in part. 235, ove il caso di un presentatore semplice mandatario a cedere che volesse trarre "profitto di un terzo", e la girasse irregolarmente, «può validamente trasmettere la proprietà, al modo stesso che l'avrebbe potuto fare chi ha della lettera l'effettivo dominio (...) essendo la lettera di cambio, per sua indole, un titolo di credito destinato ad essere negoziato». Sulla protezione della buona fede nei titoli di credito v. il mio *Commento* all'art. 1993 c.c. in questo *Commentario*.

² In Italia l'art. 707 del Codice civile del 1865 disponeva: «Riguardo ai beni mobili ed ai titoli al portatore, il possesso produce a favore dei terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo. Questa disposizione non si applica all'universalità de' mobili»; successivamente l'art. 57 del Codice di commercio del 1882, superando almeno per i titoli al portatore le ambiguità create

espressione, sotto il profilo della circolazione del titolo (*rectius* della legittimazione) a non domino (senza titolarità), al principio generale di autonomia dei titoli di credito (v. *sub* commento all'art. 1993).

Tradizionalmente la norma viene considerata espressione del principio generale del possesso di buona fede dei beni mobili³, con conseguente applicabilità in via analogica della relativa disciplina (artt. 1153 ss.); la norma di esclusione dell'art. 1157 («gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal Titolo V del Libro IV») non si porrebbe contro tale ricostruzione sistematica ma come mero richiamo alla disciplina speciale senza escludere, ove necessario, l'applicabilità della disciplina di diritto comune.

Con maggior rigore, la norma in esame è espressione del principio generale del possesso di buona fede vale titolo, che tra le sue più importanti declinazioni riguarda i beni mobili in genere ed i titoli di credito. Per questi ultimi valgono regole peculiari, a loro volta manifestazione del principio di autonomia dei titoli di credito e che rendono la fattispecie diversa anche se analoga a quella de beni mobili⁴: la prima, ossia la dicotomia tra possesso-legittimazione

dagli artt. 708 e 709 del Codice civile, che non mettevano in giusto risalto la buona fede in caso di sottrazione o smarrimento (su tali ambiguità, che non consentivano di tutelare il possessore in buona fede, e sulla generalizzazione ai titoli al portatore del principio – dell'art. 707 – possesso in buona fede vale titolo senza spazi per la rivendicazione v., chiaramente NAVARRINI, *Trattato teorico-pratico di diritto commerciale*, II, parte II, *Diritto delle obbligazioni*, Milano, Torino, Roma, 1920, 88 ss.), disponeva che «La rivendicazione dei titoli al portatore smarriti o rubati è ammessa soltanto contro colui che li ha trovati o rubati, e contro coloro che li hanno ricevuti per qualunque titolo, conoscendo il vizio della causa del possesso».

Per la verità anche l'art. 332 del Codice di commercio del 1882 stabiliva, a proposito delle cambiali smarrite: «Il possessore della cambiale che se ne dimostra proprietario nel modo stabilito nell'articolo 287 non può essere obbligato a rilasciarla, eccetto il caso di malafede o di colpa grave nell'acquisto». L'art. 287 a sua volta conteneva la seguente disposizione: «Il possessore di una cambiale girata se ne dimostra proprietario con una serie continua di girate che giungano sino a lui. Le girate cancellate si hanno per non scritte. Chi paga non è tenuto ad indagare l'autenticità delle girate».

³ Prima del Codice del '42 BONELLI, *Sul fondamento e sulla natura dell'obbligazione cartolare nei titoli di credito*, in *Riv. dir. comm.*, 1904, I, 195 e 200-201; MESSINEO, *I titoli di credito*, Padova, 1938, 9 ss., che peraltro ne riconosce la duplice indole, di bene mobile o meglio merce da un lato (oggetto di diritti reali), e credito (oggetto di diritti obbligazionari) dall'altro, potendosi come conseguenza avere, «attraverso il possesso di buona fede del titolo il possesso di buona fede del diritto di credito e, nei congrui casi, (titolo al portatore), l'acquisto del diritto di credito». Sulla assimilazione alla circolazione dei beni mobili nella vigenza dell'attuale codice v. ASQUINI, *Titoli di credito*, Padova 1966, 58 ss., PELLIZZI, *Principi di diritto cartolare*, Bologna 1967, 48 ss., MARTORANO, *Titoli di credito*, in *Tratt. Cicu Messineo*, XXXVIII, 1, Milano, 2002, 496, STAGNO D'ALCONTRES, *Il titolo di credito. Ricostruzione di una disciplina*, Torino, 1999, 96 ss.

⁴ In questa prospettiva per vero, in aperta critica alla equiparazione dei titoli al portatore ai mobili (in quanto «la sua teorica è empirica e manca di un criterio direttivo che risponda

e proprietà-titolarità, il possesso richiesto dalla norma in esame non concretandosi in una forma di mero possesso quale previsto in via generale per ogni altro bene, ma integrando una forma di possesso qualificato dalla possibilità di legittimazione del possessore del titolo medesimo⁵: tale possesso sarebbe necessario per l'acquisto a non domino (derogando agli artt. 1153 ss.)⁶; la seconda, ossia l'acquisizione della proprietà e quindi titolarità senza eccezioni di sorta laddove si verificano i presupposti previsti dalla norma.

2. Presupposti della fattispecie

La fattispecie acquisitiva della proprietà-titolarità in buona fede ha come presupposto una situazione di possesso in buona fede del titolo a seguito di circolazione della legittimazione, anche qualificata, senza che si sia trasferita la titolarità, o perché non è stata espressa validamente in tal senso la volontà del sottoscrittore, o per invalidità del negozio traslativo, o per smarrimento o sottrazione. A tale situazione l'ordinamento collega il sorgere della proprietà (del titolo) e titolarità (del diritto cartolare) in capo al possessore, che non è pertanto soggetto a rivendicazione.

La tipicità della fattispecie cartolare non è messa in discussione dalla presenza dei titoli al portatore: anche per essi valgono le due regole ora ricordate, ancorché la legittimazione non richiede forme particolari e certamente si avvicinano più degli altri titoli alla fattispecie delle cose mobili.

Si è parlato di circolazione anomala⁷ o di circolazione involontaria, o irregolare del titolo di credito⁸. In realtà, sotto il profilo della legittimazione la circolazione è (deve essere) perfettamente regolare; tuttavia i terzi

all'indole giuridica de' titoli, diversa da quella degli altri mobili»), MARGHERI, *Il diritto commerciale italiano, esposto sistematicamente*, III, Napoli, 1893, 185 ss.

⁵ In tal senso leggesi A. Trieste, 24.6.1959, in *Giust. civ.*, 1960, I, 826; Cass., 27.3.1972, n. 956, in *Giust. civ.*, 1972, I, 1003; Cass., 30.1.1985, n. 571, in *Foro it.*, 1986, I, 1379; Cass., 30.3.2004, n. 6282, in *Banca borsa*, 2005, II, 389; Cass., 15.7.2004, n. 13106, in *Banca borsa*, 2006, II, 1, con nota di La Sala.

⁶ PELLIZZI, *op. cit.*, 51; FIORENTINO, *Dei titoli di credito*, 2, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1974, 98; DI AMATO, *I titoli di credito*, in *Tratt. Rescigno*, XIII, 5, Torino, 1985, XIII, 465 ss. che ritengono invece, per l'acquisto a domino, comunque – anche per i titoli di credito all'ordine e nominativi – il solo consenso sia sufficiente (cfr. anche in materia di azioni di società Cass., 5.9.1995, n. 9314, in *Banca borsa*, 1997, II, 130). *Contra*, nel senso che occorra anche la consegna dello stesso altresì per l'acquisto a domino, producendosi altrimenti solo effetti obbligatori, ASQUINI, *op. cit.*, 58 ss.

⁷ FIORENTINO, *op. cit.*, 97.

⁸ MARTORANO, *op. cit.*, 496.

acquistano il credito senza che possa essere loro opposta la mancanza di titolarità, ossia una eccezione personale in senso stretto (v. *sub* art. 1993)⁹.

3. (Segue). Il rispetto della legge di circolazione. L'usucapione dei titoli di credito. I titoli speciali. I titoli azionari. Il documento informatico

L'articolo richiede dunque innanzitutto il requisito dell'acquisto del titolo in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione¹⁰, bastando per i titoli al portatore la consegna e la presentazione (artt. 2003 ss. c.c.)¹¹, mentre per i titoli all'ordine e per quelli nominativi occorrendo il possesso qualificato nelle forme previste dalla legge (artt. 2008 ss. c.c.). Eventualmente in applicazione del criterio di priorità cronologica.

La specialità del titolo di credito rispetto ai beni mobili si riflette anche sulla usucapione dei titoli di credito, accettata sempre che siano o almeno appaiano integrati i presupposti della legittimazione cartolare agli occhi del possessore di buona fede, e non essendo sufficiente – tranne che per i titoli al portatore, le cui prerogative di proprietario richiedono naturalmente la presentazione del titolo – la mera disponibilità materiale del documento¹².

La norma si applica anche ai casi di circolazione speciale. Non soltanto per i titoli del debito pubblico¹³ e per le azioni in caso di circolazione ordinaria¹⁴, ma anche per la circolazione delle azioni a mezzo stanza di compensazione, laddove il giratario finale assume la veste di terzo possessore nei confronti dell'originario girante, con la conseguenza che il primo, ricorrendone i presupposti, può invocare l'art. 1994 per opporsi all'azione di

⁹ T. Milano, 26.6.1989, in *Banca borsa*, 1990, II, 402.

¹⁰ Cass., 20.10.1953, n. 3461, in *Banca borsa*, 1954, II, 150; Cass., 15.7.2004 n. 13106, in *Banca borsa*, 2006, II, 1.

¹¹ Cass., 6.5.1950, n. 1117, in *Foro it.*, 1950, I, 1007.

¹² Cass., 6.4.1982, n. 2103, in *Foro it.*, 1983, I, 1695, che ammette l'usucapione abbreviata decennale di un titolo nominativo azionario quando il negozio di trasferimento manchi o sia radicalmente nullo, ma l'acquirente lo ritenga per qualsiasi ragione esistente.

¹³ T. Milano, 26.6.1989, in *Banca borsa*, 1990, II, 402.

¹⁴ Nel caso di azioni illegittimamente considerate non optate, l'acquisto è stato considerato avvenuto in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione: Cass., 15.7.2004, n. 13106, in *Banca borsa*, 2006, II, 1, con nota di La Sala, la cui massima pubblicata in *www.iusexplorer.it* recita: «In tema di effetti del possesso di buona fede di titoli di credito, l'acquisto di azioni di nuova emissione non può considerarsi avvenuto "in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione", come prescrive l'art. 1994 c.c., allorché tali azioni siano state illegittimamente considerate non optate (nella specie, per la presunta estraneità alla compagine sociale di coloro che avevano effettuato richiesta di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, e che, invece, all'esercizio di questo diritto erano legittimati)».

rivendicazione¹⁵; parimenti infine per la circolazione delle azioni tramite il deposito accentrato in Monte Titoli Spa, per cui, ai sensi dell'art. 83 *quinquies*, 2° co., t.u.f., colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari: tale norma a nostro avviso introduce nel sistema *de quo* la tutela "reale" di cui alla norma dell'art. 1994 c.c.¹⁶.

L'interrogativo dell'applicabilità della norma in commento si può infine porre per il c.d. "documento informatico" (v. il Codice dell'amministrazione digitale, approvato con d.lg. n. 82/2005)¹⁷, da risolversi a mio avviso in base ai principi generali – propri non solo della esperienza dei titoli di credito – del possesso in buona fede vale titolo, nella misura in cui si riesca a dimostrare a questo punto la priorità cronologica dei presupposti (possesso e buona fede): in tal caso è il primo *accipiens* che dovrebbe, sempre per i principi civilistici generali, beneficiarne ai fini della proprietà-titolarità della situazione possessoria¹⁸.

4. (Segue). La buona fede dell'acquirente. I passaggi intermedi. La presunzione di buona fede. Casistica

La buona fede nell'acquisto è l'ulteriore requisito richiesto dalla norma per la cristallizzazione della situazione proprietaria¹⁹. La clausola generale può riempirsi di contenuto, per *analogia iuris*, con quanto decifrato già dall'art. 1147 c.c., come ignoranza di ledere l'altrui diritto²⁰; che, per i titoli di credito, può assumere come ulteriore declinazione il ragionevole

¹⁵ Cass., 28.7.1977, n. 3362, in *Foro it.*, 1978, I, 963; Cass., 11.1.1978, n. 98, in *Foro it.*, 1978, I, 2560.

¹⁶ SPADA, *Introduzione al diritto dei titoli di credito. Documenti circolanti, circolazione intermediata e password*, 3ª ed., Torino, 2012, 133.

¹⁷ Se lo pongono giustamente R. LENER, SPADA, *Commento all'art. 1992*, in questo *Commentario*, propendendo per una risposta negativa in quanto il documento informatico sarebbe insuscettibile di un possesso esclusivo.

¹⁸ Utile in questo la lettura di T. Milano, 10 febbraio (Sezione specializzata in materia di impresa), in *Giurisprudenza delle imprese.it*, che ha risolto in base al criterio della priorità dell'acquisto il conflitto fra due acquirenti (non con modalità "cartolari") di titoli azionari depositati presso un notaio.

¹⁹ Si osserva infatti (FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2015, 522), che «il possessore che abbia acquistato il titolo di credito a non domino e con malafede o colpa grave, è soggetto a rivendica a norma dell'art. 1994 cod. civ. ed è quindi solo *provisoriamente legittimato*».

²⁰ ASQUINI, *op. cit.*, 61; FIORENTINO, *op. cit.*, 102ss.; PELLIZZI, *op. cit.*, 51; Cass., 26.3.1980 n. 2011, in *Banca borsa*, 1981, II, 48.

affidamento, scevro da dolo e da errori causati da colpa, sia pure grave²¹, della legittima provenienza, ossia di acquistare da chi può legittimamente disporre del titolo²² in quanto capace di cedere validamente vuoi la legittimazione vuoi la titolarità.

Per quanto riguarda la circolazione precedente a quella dell'acquisto, si ritiene correttamente che in via di principio le irregolarità anteriori non incidono sull'acquisto ove non emergenti: così la girata del *falsus procurator*²³ non interrompe la serie continua delle girate ai fini dell'applicazione dell'art. 1994 per tutti i successivi possessori del titolo che non siano gli immediati giratari²⁴; e la girata apposta in qualità di procuratore deve indicare il nome del girante per conto del quale la girata è apposta altrimenti interrompendosi la continuità²⁵.

Per converso, in deroga all'art. 1154 c.c., la titolarità a nostro avviso si acquista anche se l'ultimo *accipiens*, pur essendo a conoscenza che il titolo non deriva da passaggi con titolarità, sia in buona fede nel ritenere che il suo immediato precedente possessore abbia acquistato secondo l'art. 1994, e quindi sia titolato a ritrasferire e a far acquisire a sua volta la titolarità²⁶.

²¹ Cass., 26.3.1980, n. 2011, in *Banca borsa*, 1981, II, 48.

²² T. Torino, 24.7.1959, in *Giust. civ.*, 1960, I, 446.

²³ Per salvaguardare la continuità delle girate è indispensabile che il procuratore indichi il nome del girante per conto del quale la girata è apposta.

²⁴ Cass., 16.5.1962, nn. 1072-1076, la prima in *Foro padano*, 1962, I, 577; la seconda in *Foro it.*, 1963, I, 148, con nota di Schlesinger; Cass., 23.3.1989, n. 1464, in *Foro it.*, 1989, I, 2185; *contra* Cass., 28.7.1977, n. 3362, in *Foro it.*, 1978, I, 963.

²⁵ Cass., 30.3.2004, n. 6282, in *Banca borsa*, 2005, II, 389, la cui massima, pubblicata in *www.iusexplorer.it*, recita: «In tema di circolazione di titoli nominativi, allorché la girata avvenga da un soggetto nella qualità di procuratore di altro, perché possa ravvisarsi la continuità delle girate, mentre non è necessario che la procura venga rilasciata sul titolo, è invece indispensabile, in virtù del principio di letteralità del titolo e del fatto che solo la spendita del nome del rappresentato consente di salvaguardare la continuità delle girate (che non può prescindere dalla concatenazione dei nomi dei successivi giranti che figurano sul titolo medesimo, venendosi altrimenti a configurare una situazione assimilabile a quella – non consentita sui titoli di tale natura – della girata in bianco), che il procuratore indichi il nome del girante per conto del quale la girata è apposta. Analogamente, per la validità della girata eseguita da un organo rappresentativo di un ente, è indispensabile che il girante indichi la propria qualità di legale rappresentante dell'ente per il quale la girata è apposta. Allorché manchino tali indicazioni, il portatore del titolo non può avvalersi della speciale tutela prevista dall'art. 1994 c.c., il quale postula l'esistenza di una serie continua di girate regolari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea a trasferire il titolo la girata apposta su un certificato azionario da un agente di cambio con la formula "per mandato specifico" senza l'indicazione del nome del soggetto che quella procura avrebbe rilasciato, nonché le girate apposte da due persone per conto di due distinte società, senza la indicazione della loro qualità di legali rappresentanti delle società stesse)».

²⁶ *Contra* ASQUINI, *op. cit.*, 62.; FIORENTINO, *op. cit.*, 102, TEDESCHI, *Titoli di credito*, in *Comm. cod. civ.*, XV, Torino, 1998, 425. Sulla buona fede del possessore intermedio v. anche T. Bologna, 13.12.1982, in *Banca borsa*, 1984, II, 529.

Comunque per dirimere il conflitto tra più *accipiens* non sarebbe sufficiente la prova dell'acquisto consensuale, sia pure anteriore, e della regolare "provenienza" a domino del titolo, proprio in presenza del terzo in buona fede, il quale, a norma dell'art. 1994 c.c., ne sarebbe titolare²⁷.

Lo stato di buona fede va verificato dal giudice nel caso concreto²⁸, anche se si ritiene ormai prevalente l'orientamento della presunzione della buona fede²⁹ (dell'ultimo *accipiens*³⁰), l'onere della prova del dolo o della colpa grave gravando quindi su chi intende contestare la titolarità altrui conseguita secondo la norma e quindi rivendicare³¹.

La colpa grave sussiste in genere se l'acquirente dei titoli non ha richiesto garanzie sulla provenienza degli stessi pur preesistendo circostanze tali da indurre il sospetto che il detentore abbia conseguito il loro possesso illecitamente³². Così sono state vittoriosamente esercitate tali azioni, sostanzialmente per la ricorrenza della colpa grave, nei seguenti casi: il titolo era stato acquistato da persona che vi aveva apposto la sottoscrizione per girata falsa, ossia di altra persona³³; l'acquisto era stato effettuato, con accettazione

²⁷ In tali termini R. LENER, SPADA, *Commento all'art. 1992*, in questo *Commentario*.

²⁸ T. Milano, 17.1.1991, in *Banca borsa*, 1993, II, 119; Cass., 3.12.1983 n. 7239, in *Giust. civ.*, 1983, 2466; Cass., 13.5.1958 n. 1568, in *Banca borsa*, 1958, II, 364].

²⁹ ASQUINI, *op. cit.*, 60 ss., 62; MARTORANO, *op. cit.*, 519 ss.; Cass., 15.2.1960, n. 238, in *Foro it.*, 1960, I, 204; Cass., 6.7.1973, n. 1912, in *Banca borsa*, II, 32; Cass., 16.9.1986, n. 5618, in *Foro it.*, 1987, I, 863. Ma vedi Cass., 20.10.1953, n. 3461, in *Giust. civ.*, 1953, 1433. Sulla presunzione della buona fede sino a prova contraria e sulla relativa idoneità ad escludere la rivendicazione v., più di recente in dottrina, COTTINO, *Diritto commerciale*, II, 1, Padova, 1992, 254; CALLEGARI, COTTINO, DESANA, *Creazione e vicende del titolo di credito*, in *I titoli di credito*, Tratt. Cottino, Padova, 2006, 47, ove precisano: «(...) questa regola non pare discostarsi sostanzialmente dal principio generale dell'art. 1553. Il titolo di credito è bene mobile e anche per esso (...) *possession vaut titre*: cioè il possesso di buona fede acquistato in base ad un titolo idoneo al trasferimento della proprietà ne determina l'acquisto».

³⁰ Cfr. Cass., 15.2.1960, n. 238, in *Foro it.*, 1960, I, 204; Cass., 6.7.1973, n. 1912, in *Banca borsa*, II, 32; *contra*: Cass., 20.10.1953, n. 3461, in *Giust. civ.*, 1953, 1433.

³¹ Cass., 5.7.1978, n. 3317, in *Giust. civ.*, 1978, I, 203; Cass., 6.7.1973 n. 1912, in *Banca borsa*, 1974, II, 32. Sul tema v., da ultimo, Cass., 12.12.2014, n. 26166, in *Giust. civ.*, 2014, reperibile anche in *www.iusexplorer*, da cui si cita la seguente massima: «Il detentore di assegno bancario in forza di una serie continua di girate è portatore legittimo del titolo e può esercitare i relativi diritti ad esso inerenti, senza che occorra la prova della sua buona fede nell'acquisto del titolo, che è presunta, mentre incombe su colui che eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere dal portatore la prova della malafede o della colpa grave». Sul punto v. anche FERRI, *op. cit.*, 520, che precisa: «non occorre peraltro la prova della conoscenza effettiva del vizio della causa del possesso; è sufficiente dimostrare che il possessore avrebbe potuto conoscere tale vizio, agendo con la normale prudenza e diligenza».

³² A. Milano, 7.7.1961, in *Foro padano*, 1962, I, 209.

³³ T. Trani, 2.3.1950, in *Banca borsa*, 1951, II, 231.

all'ordine, da un girante sconosciuto³⁴, o ancora dopo la formale denuncia e comunicazione della loro sottrazione³⁵; la girata dei titoli azionari era stata sottoscritta dal legale rappresentante della società titolare ma senza l'indicazione di tale sua qualità³⁶.

Mentre è stato affermato che non ricorre la colpa grave dell'acquirente quando si provi l'efficiente identificazione del possessore nei titoli c.d. nominali (all'ordine e nominativi)³⁷, e l'efficiente indagine su tutte le situazioni rilevanti nei titoli c.d. a legittimazione reale (al portatore e all'ordine con girata in bianco)³⁸.

Art. 1995 – Trasferimento dei diritti accessori

[1] *Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti.*

commento di Maddalena Marchesi

Sommario: 1. I diritti accessori. - 2. L'inerenza. - 3. Le cedole.

1. I diritti accessori

L'articolo in commento prevede che il trasferimento del titolo di credito comprenda anche i diritti accessori ad esso inerenti¹, ed è espressione dei principi della letteralità e incorporazione².

L'articolo ricalca l'art. 1263, 1° co., relativo agli "accessori del credito" nel caso di cessione dei crediti³, norma dettata per la forma ordinaria di circola-

³⁴ A. Roma, 22.1.1952, in *Banca borsa*, 1952, II, 297.

³⁵ T. Napoli, 14.7.1982, in *Doc. giustizia*, 1983, 433.

³⁶ Cass., 22.5.2003, n. 8050, in *Giur. it.*, 2004, 1024; Cass., 30.3.2004, n. 6282, in *Banca borsa*, 2005, II, 389.

³⁷ Cass., 26.1.1971, n. 183, in *Giust. civ.*, 1971, I, 391; Cass., 6.7.1973, n. 1912, in *Banca borsa*, 1974, II, 32.

³⁸ Cass., 2.7.1953, n. 2040, in *Foro it.*, 1953, 58-60.

¹ La dottrina distingue titoli di credito con prestazioni accessorie (es. obbligazioni di società) – cui si riferisce per l'appunto l'art. 1995 c.c. – dai titoli di credito complessi (es. azioni di società); nei primi le varie pretese rispondono alla soddisfazione di un unico interesse corrispondente alla pretesa principale, mentre le altre sono una conseguenza della particolare natura dell'interesse sottostante quest'ultima; nei secondi invece le varie pretese corrispondono alla soddisfazione di interessi diversi (MARTORANO, *Titoli di credito*, Milano, 1994, 85).

² GALLO, *Diritto privato*, Torino, 2006, 613.

³ Per la dottrina «l'art. 1955 c.c. ripete in sede di titoli di credito il principio espresso dal diritto comune in tema di cessione del credito dall'art. 1263 c.c.» (PARTESOTTI, *Lezioni sui titoli di credito*, 1995, 119).